



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2015, proposto da:
Società **-OMISSIS-** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini, con il quale elettivamente
domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell'avv. G.Abbamonte;

contro

U.T.G. - Prefettura di **Caserta** e Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz
n. 11;

per l'annullamento

1. del provvedimento di cui alla nota prot. n. 31408, del 3 giugno 2015, con la
quale la Prefettura di **Caserta** ha confermato l'informativa **antimafia** interdittiva
(prot. n. 16659) emessa in danno della società ricorrente in data 3.04.2014;
2. della nota prefettizia del 30.03.2015;
3. della nota della Questura di **Caserta** Cat. Q2/2/ANT/BN del 14.05.2015;

4. della nota del comando Provinciale dei Carabinieri di **Caserta** prot. n. 0169744/12-5 "P" del 21.05.2015;
5. della nota del Nucleo Polizia Tributaria della guardia di Finanza di **Caserta** prot. n. 0242119/15 del 15.05.2015;
- 6 della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine nella riunione del 21.05.2015;
- 7 della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'interno;
8. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. – Prefettura di **Caserta**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 16.06.2015 e depositato in data 20.06.2015, parte ricorrente esponeva in fatto:

- di essere un'azienda di trasporti specializzata nel settore del trasporto dei rifiuti;
- che nel mese di aprile 2014 era stata colpita da un'interdittiva **antimafia**, la quale benché sospesa in sede cautelare dal T.A.R. Campania Sez. Napoli (decreto

presidenziale n.829/2014 ed ordinanza 967/2014) era stata confermata dalla sentenza di merito n.389/2015, dal medesimo collegio;

-che le vicende penali a base dell'interdittiva, riguardanti il socio dell'impresa Sig. - **OMISSIS**- e i rapporti dell'impresa stessa con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata di stampo camorristico, in particolare la famiglia -**OMISSIS**-, avevano subito un'evoluzione tale che nel procedimento penale svolto dalla DDA di Firenze in data 10.02.2015 vi era stato lo stralcio della posizione processuale del predetto -**OMISSIS**- il quale, a differenza degli altri coindagati, non era stato rinviato a giudizio;

-che, pertanto, essa ricorrente aveva adito il Consiglio di Stato, che, con ordinanza n.1014 del 6.03.2015, aveva respinto l'istanza di misure cautelari e indicava di chiedere un aggiornamento alla prefettura competente al fine di ottenere un'interdittiva liberatoria;

- che la Prefettura di **Caserta**, investita di formale istanza in data 24.03.2015, inizialmente era rimasta inerte, costringendo parte ricorrente ad adire al T.A.R. Campania Sez. Napoli per un ricorso avverso il silenzio (R.G. 2306/2015), ma a pochi giorni dall'udienza del 10.06.2015 emetteva una nuova interdittiva, oggetto di impugnativa nel presente giudizio;

- che la nuova interdittiva si fondava sui seguenti elementi: a)lo stralcio della posizione processuale del Sig.re -**OMISSIS**- avrebbe carattere neutro e irrilevante ai fini del giudizio de quo, b) dalla richiesta di rinvio a giudizio degli altri coimputati risulterebbero accertati rapporti tra questi e i Sig.ri -**OMISSIS**- e -**OMISSIS**-, che sarebbero imputati per reati ostativi ai fini **antimafia** (art. 260 TUA), stante l'accertamento dello smaltimento illegale delle terre di scavo del cantiere ferroviario per l'Alta Velocità di Firenze, c) risulterebbero rapporti tra il Sig.re -**OMISSIS**- e i Sig.ri -**OMISSIS**- e -**OMISSIS**-, che segnalati per i reati di cui all'art.260 TUA; d)il -**OMISSIS**- sarebbe cognato di -**OMISSIS**- e fratello della

moglie di lui, -**OMISSIS**- (già soci -**OMISSIS**-) che, in data 12.07.2011, avrebbero dismesso le quote dell'impresa ricorrente in favore della società -**OMISSIS**-, interessata da un'interdittiva di contenuto analogo a quella subita da parte ricorrente;

Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

I. Violazione di legge – Art.91 com. V in relazione all'art. 84 D.Lgs 159/2011 – Elusione dell'obbligo di aggiornamento – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione e del presupposto – illogicità manifesta – omessa valutazione del quadro indiziario – Arbitrarietà – Sviamento in quanto l'UTG non avrebbe tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di stato sopracitata e del fatto che lo stralcio della posizione processuale del ricorrente non sarebbe un elemento di carattere neutro, violando in tal modo l'obbligo di aggiornamento

II. Violazione di legge – art. 91 com. V in relazione all'art. 84 com. IV lett. a) del D. Lgs 91 com. VI D.lgs 159/2011 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Eccesso di potere – Arbitrarietà – Difetto dei presupposti di istruttoria – Motivazione apparente – Incoerenza – Pretestuosità – Sviamento in quanto l'interdittiva si concretizzerebbe in un provvedimento meramente ricognitivo di vicende processuali, difettando di quell'elemento essenziale rappresentato dalla prova dell'incidenza di vicende prese in considerazione sull'attività d'impresa, il quale sarebbe stato colmato dalla prefettura con il riferimento a rapporti commerciali, familiari e alle frequentazioni del Sig.re -**OMISSIS**-;

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e l'UTG di **Caserta**, che resistevano al ricorso, evidenziando il carattere neutrale dello stralcio della posizione processuale del Sig. -**OMISSIS**- e la sua non incidenza sul complessivo quadro indiziario esistente.

Con ordinanza n. 1382 del 15 luglio 2015, l'istanza di sospensiva veniva accolta.
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2015, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come già rilevato in sede di cognizione sommaria cautelare, l'autorità prefettizia, nel determinarsi, in sede di aggiornamento, per la conferma dell'interdittiva **antimafia** in danno della società ricorrente, ha ommesso di considerare le ragioni sottese al dato processuale dello stralcio della posizione di - **OMISSIS**- (che non risulta, allo stato, rinviato a giudizio a differenza degli altri coindagati) nel procedimento penale, instaurato ad iniziativa della DDA di Firenze, come un elemento rispetto al quale era necessario motivare specificamente la ritenuta permanenza del pericolo di condizionamento mafioso.

Dalla documentazione acquisita in giudizio ad iniziativa di parte o a seguito di istruttoria ex officio (ord. n. 1533/2015), emerge, infatti, da un lato, l'esistenza di rapporti non buoni con altri soggetti riconducibili alla criminalità organizzata e, in specie, con esponenti della famiglia -**OMISSIS**- (cfr. estratto delle intercettazioni telefoniche svolte in data 28/09/2011, di cui vi è copia nella produzione di parte ricorrente del 20/06/2015), e, dall'altro l'assenza sia negli illeciti penali per i quali il predetto -**OMISSIS**- risulta indagato (cfr. comunicazione di iscrizione di reato del 13/07/2015) sia nelle frequentazioni di quest'ultimo riscontrate dalle forze di polizia (e riportate nelle parte motivazionale del provvedimento impugnato) della necessaria connotazione mafiosa: i soggetti in compagnia dei quali il -**OMISSIS**- risulta essere stato controllato in alcune occasioni risultano, sì, indagati per reati connessi al traffico illecito dei rifiuti, ma per nessuno di essi è riportata la contestazione del reato associativo di tipo mafioso (art.416bis c.p.) o della specifica aggravante di cui all'art. art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203.

Questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare il carico motivazionale – che per i rilievi appena formulati non risulta, perciò, soddisfatto nel caso di specie - cui deve far fronte l'autorità prefettizia investita di un'istanza di riesame di un precedente provvedimento di interdittiva **antimafia**, sancendo che, in caso di presentazione di un'istanza di aggiornamento della posizione **antimafia** di un'impresa, a cui sostegno sono allegare nuove circostanze di fatto, costituisce espresso onere motivazionale dell'Amministrazione quello di esprimersi specificamente sull'attendibilità ed inerenza di tali elementi sopravvenuti; in altri termini, un esito in senso confermativo è possibile, ma solo dopo che in sede istruttoria sia stata accertata l'infondatezza in punto di fatto dei nuovi elementi a scarico ed eventualmente l'irrilevanza rispetto al precedente quadro indiziario sfavorevole (TAR Napoli, sez. I, 5 giugno 2015, n. 3056).

Inoltre, proprio con riguardo ai reati connessi al traffico illecito di rifiuti e alla necessità che la commissione accertata o presunta di questa sia connotata dal metodo mafioso, questa Sezione ha precisato che “sebbene il traffico di rifiuti appartenga al novero dei reati considerati maggiormente indizianti del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nella vita economica dell'impresa, questo dato non appare di per sé - in quanto non accompagnato da ulteriori elementi di natura oggettiva indicativi di quell'infiltrazione - sufficiente a reggere, sotto il profilo dell'assetto motivazionale, una misura fortemente incisiva e condizionante della vita di impresa e del valore costituzionalmente tutelato della libera iniziativa economica come un'informativa **antimafia** che attesti l'esistenza delle situazioni rilevanti ai fini dell'art. 84 comma 4, e dell'art. 91 comma 6, d.lg. n. 159 del 2011 (Codice **antimafia**).” (TAR Napoli, sez. I, 10/07/2015, n.3661; cfr. in termini CDS n.204/2013, TAR Lazio n.7571/2014)

Conclusivamente, il gravame va accolto quanto all'impugnato dell'atto impugnato sub 1) dell'epigrafe, dovendo, invece, essere disatteso per l'impugnativa spiegata avverso gli ulteriori atti, privi di autonoma attitudine lesiva.

Sussistono giusti motivi di equità avuto riguardi alla delicatezza delle materia e alla natura degli interessi coinvolti nella controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: -----

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di cui alla nota prot. n. 31408, del 3 giugno 2015, con la quale la Prefettura di **Caserta** ha confermato l'informativa **antimafia** interdittiva (prot. n. 16659) emessa in danno della società ricorrente in data 03/04/2014;

b) rigetta nel resto;

c) compensa tra le parti le spese di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e delle persone giuridiche citate in sentenza. Manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.